

**BANDO DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO
PERDUTO PER L'ACQUISTO O RISTRUTTURAZIONE DI PRIME
CASE, NELLA MISURA DEL 50% DELLA SPESA E COMUNQUE
PER L'IMPORTO MASSIMO DI € 15.000,00 ALL'INTERNO DEL
CENTRO ABITATO DEL COMUNE DI SAMUGHEO –
ANNUALITA' 2023**

VISTO l'articolo 13 della legge regionale 9 marzo 2022, n. 3, recante "Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento";

CONSIDERATO che, sulla base della suddetta disposizione, la Regione è autorizzata a concedere, nel territorio dei comuni della Sardegna, aventi alla data del 31 dicembre 2020 popolazione inferiore ai 3.000 abitanti (di seguito "Piccoli Comuni"), contributi a fondo perduto per l'acquisto o ristrutturazione di prime case nella misura massima del 50 per cento della spesa e comunque per l'importo massimo di euro 15.000;

CONSIDERATO altresì, che la Deliberazione della Giunta Regionale n. 20/59 del 30.06.2022 ha disposto di dare mandato all'Assessorato dei Lavori Pubblici per la determinazione dell'ammontare delle risorse finanziarie spettanti a ciascun comune, sulla base dei criteri menzionati nella medesima deliberazione;

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio edilizia residenziale (SER) – Direzione Generale dei Lavori Pubblici - ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI, n° 1236 del 12/07/2022 con cui si approvava la ripartizione dello stanziamento regionale di cui all'art. 13 della legge regionale 9 marzo 2022, n. 3, a favore dei "Piccoli comuni" della Sardegna, da cui risulta che al Comune di Samugheo è assegnato un contributo complessivo di € 77.223,07 per ciascuna delle annualità dal 2022, 2023 e 2024;

Considerato che:

- 1) *il contributo è concesso per l'acquisto e/o la ristrutturazione della prima casa, dove per "prima casa" si intende l'abitazione adibita ad abitazione principale, avente categoria catastale diversa da A1, A8 e A9 e ove il richiedente ha stabilito ovvero stabilirà la propria residenza anagrafica entro 18 mesi, dall'acquisto dell'abitazione stessa o dalla data di ultimazione dei lavori in essa eseguiti;*
- 2) *il contributo può essere riconosciuto anche a favore dei richiedenti che prevedono congiuntamente l'acquisto e la ristrutturazione. Resta fermo il limite di euro 15.000;*
- 3) *il contributo è concesso nella misura massima del 50 per cento della spesa e comunque per l'importo massimo di euro 15.000 a domanda. In ogni nucleo familiare può esserci un solo soggetto beneficiario;*
- 4) *il contributo può essere concesso ad un nucleo familiare in fase di costituzione (composto anche da una sola persona) anche qualora il nucleo familiare di provenienza abbia beneficiato del medesimo contributo per un'altra abitazione;*
- 5) *il contributo è concesso a chi ha la residenza anagrafica in un piccolo comune della Sardegna o a chi vi trasferisce la residenza anagrafica, entro 18 mesi dall'acquisto dell'abitazione o dalla data di ultimazione dei lavori, a condizione che il comune di provenienza non sia esso stesso un piccolo comune della Sardegna. Il contributo può essere concesso anche a coloro che trasferiscono la residenza in un piccolo comune della Sardegna e che non risiedono, al momento della presentazione della domanda, in un comune della Sardegna;*
- 6) *gli interventi ammessi sono quelli di ristrutturazione edilizia come definiti dalla lettera d), comma 1, art. 3, del Decreto del Presidente della repubblica n. 380 del 6 giugno 2001, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";*
- 7) *l'intervento oggetto di ristrutturazione deve avere ad oggetto l'abitazione e non parti comuni dell'edificio;*
- 8) *il beneficiario è obbligato a non alienare l'abitazione acquistata o ristrutturata per un periodo di almeno cinque anni dalla data di erogazione a saldo del contributo;*
- 9) *il beneficiario è obbligato a non modificare la propria residenza dall'abitazione acquistata o ristrutturata per cinque anni dalla data di erogazione a saldo del contributo. A tale fine, nel corso del suddetto periodo di tempo, il comune effettua almeno due controlli annui per verificare l'effettiva stabile dimora del beneficiario nell'abitazione;*
- 10) *nel caso di alienazione o cambio di residenza prima dei cinque anni, il beneficiario dovrà restituire al Comune il contributo in misura proporzionale al periodo dell'obbligo quinquennale non rispettato;*
- 11) *i lavori di ristrutturazione devono concludersi entro 36 mesi dalla data di riconoscimento del contributo, salvo motivate proroghe concesse dal Comune per cause non imputabili al beneficiario;*
- 12) *le spese di acquisto sono esclusivamente quelle relative al costo dell'abitazione;*

- 13) tra le spese di ristrutturazione sono comprese le spese di progettazione strettamente connesse all'intervento e l'IVA;
- 14) il contributo è cumulabile con altri contributi per l'acquisto o la ristrutturazione della prima casa. Sussiste il divieto cumulo assoluto qualora la normativa che dispone l'altro contributo ne preveda il divieto come a titolo esemplificativo la L.R. n. 32 del 30 dicembre 1985;
- 15) Nel caso di richiesta di contributo per l'acquisto dell'abitazione, l'atto di acquisto non deve essere stato stipulato in data anteriore al 10.03.2022;
- 16) Nel caso di richiesta di contributo per lavori di ristrutturazione i lavori non devono essere antecedenti alla data del 10.03.2022;

Il Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Samugheo

RENDE NOTO

Che in data 14.11.2023 è stato pubblicato il seguente

“Bando per la “Concessione di contributi a fondo perduto per l’acquisto o ristrutturazione di prime case, nella misura del 50% della spesa e comunque per l’importo massimo di € 15.000,00 all’interno del centro abitato del comune di Samugheo – annualità 2023”

ART. 1 – Oggetto del bando e termini per la presentazione delle istanze

Dal 14/11/2023 al 12/12/2023 possono presentare istanza per l’assegnazione di contributi di cui all’art. 13 della legge regionale 9 marzo 2022, n. 3, a favore dei “Piccoli comuni” della Sardegna, coloro i quali sono interessati ad *acquistare e/o ristrutturare la prima casa, dove per “prima casa” si intende l’abitazione con categoria catastale diversa da A1, A8 e A9 ove il richiedente ha la residenza anagrafica. La residenza può essere trasferita entro 18 mesi, dall’acquisto dell’abitazione o dalla data di ultimazione dei lavori.*

ART. 2 – Beneficiari

L’Amministrazione Comunale finanzierà con le risorse a disposizione per l’annualità 2023, pari a € 128.705,12, le istanze che rispettano le seguenti condizioni:

- coloro i quali sono interessati ad acquistare e/o ristrutturare la prima casa, dove per “prima casa” si intende l’abitazione con categoria catastale diversa da A1, A8 e A9 ove il richiedente ha la residenza anagrafica. La residenza può essere trasferita entro 18 mesi, dall’acquisto dell’abitazione o dalla data di ultimazione dei lavori.
- il contributo può essere riconosciuto anche a favore dei richiedenti che prevedono congiuntamente l’acquisto e la ristrutturazione. Resta fermo il limite di euro 15.000,00;
- il contributo è concesso nella misura massima del 50 per cento della spesa e comunque per l’importo massimo di euro 15.000 a soggetto. In un nucleo familiare può esserci un solo soggetto beneficiario;
- il contributo può essere concesso ad un nucleo familiare in fase di costituzione (composto anche da una sola persona) anche qualora il nucleo familiare di provenienza abbia beneficiato del medesimo contributo per un’altra abitazione;
- il contributo è concesso a chi ha la residenza anagrafica nel Comune di Samugheo o a chi vi trasferisce la residenza anagrafica, entro 18 mesi dall’acquisto dell’abitazione o dalla data di ultimazione dei lavori, a condizione che il comune di provenienza non sia esso stesso un piccolo comune della Sardegna
- il contributo può essere concesso anche a coloro che trasferiscono la residenza nel Comune di Samugheo, al momento della presentazione della domanda, in un comune della Sardegna;
- gli interventi ammessi sono quelli di ristrutturazione edilizia come definiti dalla lettera d), comma 1, art. 3, del Decreto del Presidente della repubblica n. 380 del 6 giugno 2001, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”; In caso di contributo richiesto per la ristrutturazione edilizia il beneficiario deve essere in possesso di idoneo titolo atto a dimostrarne la piena ed esclusiva proprietà.
- l’intervento oggetto di ristrutturazione deve avere ad oggetto l’abitazione e non parti comuni dell’edificio;

- il beneficiario è obbligato a non alienare l'abitazione acquistata o ristrutturata per cinque anni dalla data di erogazione a saldo del contributo;
- il beneficiario è obbligato a non modificare la propria residenza dall'abitazione acquistata ristrutturata per cinque anni dalla data di erogazione a saldo del contributo. A tale fine, nel corso del suddetto periodo di tempo, il comune effettua almeno due controlli annui per verificare l'effettiva stabile dimora del beneficiario nell'abitazione;
- nel caso di alienazione o cambio di residenza prima dei cinque anni, il beneficiario dovrà restituire al Comune il contributo in misura proporzionale al periodo dell'obbligo quinquennale non rispettato;
- i lavori di ristrutturazione devono concludersi entro 36 mesi dalla data di riconoscimento del contributo, salvo motivate proroghe concesse dal Comune per cause non imputabili al beneficiario;
- l'abitazione deve essere dichiarata agibile ai sensi della vigente normativa in materia di urbanistica ed edilizia;
- le spese di acquisto sono esclusivamente quelle relative al costo dell'abitazione;
- tra le spese di ristrutturazione sono comprese le spese di progettazione strettamente connesse all'intervento e l'IVA. È escluso l'acquisto di arredi;
- il contributo è cumulabile con altri contributi per l'acquisto o la ristrutturazione della prima casa. Sussiste il divieto cumulo assoluto qualora la normativa che dispone l'altro contributo ne preveda il divieto come a titolo esemplificativo la L.R. n. 32 del 30 dicembre 1985;
- nel caso di richiesta di contributo per l'acquisto dell'abitazione, l'atto di acquisto non deve essere stato stipulato in data anteriore al 10.03.2022;
- nel caso di richiesta di contributo per lavori di ristrutturazione i lavori non devono essere antecedenti alla data del 10.03.2022 ed, altresì, a quella data il beneficiario deve disporre del titolo atto a dimostrarne la piena ed esclusiva proprietà dell'immobile sul quale detti lavori sono stati eseguiti/dovranno eseguirsi;
- l'abitazione deve essere dichiarata agibile ai sensi della vigente normativa in materia di urbanistica ed edilizia all'atto del trasferimento di residenza e/o al termine di lavori;

ART. 3 – Modalità di presentazione della domanda

I soggetti interessati alla partecipazione all'avviso dovranno far pervenire:

- l'Allegato "A" debitamente compilato e firmato dal sottoscrittore;
- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;

entro il 12.12.2023 alle ore 12:00 alla seguente PEC: protocollo@pec.comune.samugheo.or.it o presentarlo a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune sito in Piazza Stefano Sedda 5 a Samugheo OR

Sul plico dovrà essere indicato il mittente e apposta la seguente dicitura: "BANDO DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER L'ACQUISTO O RISTRUTTURAZIONE DI PRIME CASE, NELLA MISURA DEL 50% DELLA SPESA E COMUNQUE PER L'IMPORTO MASSIMO DI € 15.000,00 ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO DEL COMUNE DI SAMUGHEO– ANNUALITA' 2023"

ART. 4 – Criteri di selezione delle iniziative

Le domande saranno valutate ed inserite in graduatoria secondo i suddetti criteri di priorità approvati con la deliberazione della Giunta Comunale n° 63 del 30.06.2023;

- 1) le giovani coppie;
 - 2) che hanno un nucleo familiare più numeroso;
 - 3) in condizione di debolezza sociale o economica.
- 4) che trasferiscono la propria residenza da un altro Comune;
 - 5) che acquistano e ristrutturano immobili dichiarati inagibili;
 - 6) che eseguono lavori di ristrutturazione nel centro di antica e prima formazione del Comune di Samugheo;
- Per giovane coppia si intende una coppia di giovani, entrambi sotto i 35 anni, sposati e conviventi, o che si impegnano a sposarsi e costituire il nucleo familiare entro 18 mesi dalla concessione del contributo.

- Per nucleo familiare si intende il nucleo familiare di destinazione, costituito dai coniugi o dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affilati con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il concorrente abbia avuto inizio almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando e sia dimostrata tramite data di iscrizione nello stato di famiglia anagrafico. Possono essere considerati componenti del nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale. Tale ulteriore forma di convivenza deve, ai fini dell'inclusione economica e giuridica nel nucleo familiare, risultare instaurata da almeno due anni dalla data del bando ed essere dichiarata in forma pubblica con atto di notorietà sia da parte del concorrente sia da parte dei conviventi interessati. Tale disposizione non si applica ai figli coniugati, conviventi con il nucleo dei genitori, ovvero alle giovani coppie, anche se in corso di formazione, ovvero ai figli maggiorenni non fiscalmente a carico, che partecipano al presente bando in modo autonomo (ossia che intendono staccarsi dai nuclei familiari d'origine). *Per il coniuge non legalmente separato, qualora fosse in atto un procedimento di separazione legale, i dati devono essere ugualmente indicati, con riserva di presentare successivamente, dichiarazione attestante l'intervenuta sentenza di separazione e relativa omologazione del Tribunale.*
- Si intendono condizioni di debolezza sociale ed economica il possesso di un reddito annuo complessivo del nucleo familiare inferiore a € 5.000,00. Per reddito annuo complessivo del nucleo familiare si intende la somma dei redditi percepiti da tutti i componenti il nucleo familiare, risultanti dall'ultima dichiarazione dei redditi, se presentata, nonché i redditi esenti ai fini IRPEF ed eventualmente:
 - 1) pensioni di invalidità civile, indennità di frequenza minori, cecità, sordomutismo;
 - 2) indennità di accompagnamento;
 - 3) Pensione sociale o assegno sociale;
 - 4) Rendita INAIL;
 - 5) Pensione di guerra o reversibilità di guerra;
 - 6) Borse di studio universitarie;
 - 7) LEGGE REGIONALE N°20/1997 – "Nuove norme inerenti provvidenze a favore degli infermi di mente e dei minorati psichici residenti in Sardegna";
 - 8) LEGGE REGIONALE N°27/1983 – "Provvidenze a favore dei talassemici, degli emofilici e degli emolinfatici maligni e neoplasie maligne L.R: n°9/2004";
 - 9) LEGGE REGIONALE N°11/1985 – "Nuove norme per le provvidenze a favore dei nefropatici";
 - 10) LEGGE N°448/1998 - Assegno di Maternità e nucleo familiare con tre figli minori;
 - 11) sussidio baliatico;
 - 12) L.431/98 canoni locazione
 - 13) altre entrate a qualsiasi titolo percepite.

Il reddito complessivo così ottenuto è diminuito di € 516,45 per ogni figlio a carico e qualora alla formazione del reddito concorrono redditi da lavoro dipendente, questi, dopo l'eventuale detrazione per i figli a carico, sono calcolati nella misura del 60% (abbattimenti previsti dall'art. 21 della L. 457/78)

- Per trasferimento della propria residenza da un altro comune al Comune di Samugheo si intende l'impegno a formalizzare detto trasferimento di residenza entro 18 mesi dalla concessione del contributo. In caso di ristrutturazione edilizia tale termine può essere esteso a 36 mesi dalla concessione del contributo;
- L'acquisto e la ristrutturazione di immobili inagibili dovrà essere certificato da specifica relazione / dichiarazione del tecnico incaricato che attesti lo stato di inagibilità dell'immobile in parola alla data della presentazione dell'istanza;
- Per il riconoscimento dell'ultimo criterio di priorità si farà riferimento alla ristrutturazione di immobili posizionati *nel centro di antica e prima formazione del Comune di Samugheo*;

Art. 5 – Formazione e approvazione della graduatoria

Le domande pervenute verranno esaminate in relazione alla regolarità delle informazioni e dichiarazioni rese nonché alla documentazione prodotta e ad esse verrà attribuito il punteggio derivante dalla applicazione dei criteri indicati al precedente articolo. La graduatoria provvisoria verrà approvata dal responsabile del servizio e pubblicata all'albo pretorio per 30 giorni consecutivi. Tale pubblicazione equivarrà, a tutti gli effetti, a comunicazione ai concorrenti dell'esito della selezione. Gli interessati potranno, ricorrendone i presupposti ed entro i termini di pubblicazione della graduatoria, proporre ricorso mediante consegna di formale istanza all'ufficio protocollo dell'ente. Trascorsi i termini di pubblicazione della graduatoria provvisoria ed esaminati gli eventuali ricorsi il responsabile del servizio approverà la graduatoria definitiva e adotterà il formale provvedimento di concessione del contributo in favore dei beneficiari.

Art. 6 – Stipula del contratto

Per la erogazione del contributo l'amministrazione comunale, nella persona del responsabile del servizio tecnico, stipulerà apposito contratto con i soggetti beneficiari, in competente bollo e nella forma di scrittura privata, soggetto a registrazione solamente in caso d'uso con oneri a carico della parte richiedente.

Il contratto prevedrà la contrattualizzazione degli impegni assunti con la richiesta di contributo e valutati per il riconoscimento dei criteri di priorità utilizzati per il posizionamento della singola istanza nella graduatoria finale;

Le risorse verranno erogate successivamente alla presentazione dell'atto di compravendita o anticipatamente al rogitò previa rilascio di garanzia fideiussoria a carico del beneficiario.

Art. 7 – Modalità di erogazione dei contributi

L'ammontare dei contributi concessi sarà impegnato a carico del bilancio comunale, con formale provvedimento del responsabile del servizio tecnico, previo esito favorevole dell'accertamento sul contenuto delle dichiarazioni rese dai richiedenti, e sarà liquidato in favore dei beneficiari in unica soluzione successivamente alla dichiarazione di agibilità, o anticipatamente al momento della firma del contratto, previa acquisizioni di garanzia fideiussoria a carico del beneficiario.

Art. 8 - Obblighi a carico dei beneficiari

E' fatto obbligo ai beneficiari dei contributi:

-di rispettare le norme previste dalla normativa regionale in materia, nonché l'impegno al mantenimento della residenza nel Comune di Samugheo per il periodo di cinque anni, pena la restituzione del contributo nella misura stabilita dal bando;

- rispettare tutti gli impegni assunti in fase di presentazione dell'istanza e valutati ai fini dell'applicazione dei criteri di priorità utili al proprio posizionamento nella graduatoria per l'attribuzione del contributo;

-di favorire l'attività ispettiva dell'amministrazione comunale o dei suoi incaricati presso gli immobili sede della residenza.

- l'abitazione deve essere dichiarata agibile ai sensi della vigente normativa in materia di urbanistica ed edilizia all'atto del trasferimento di residenza e/o al termine di lavori;

Art. 9 - Controllo e monitoraggio

Il Comune accerterà la regolarità degli interventi finanziati attraverso il controllo della documentazione presentata e l'accertamento della veridicità delle dichiarazioni rese; sarà inoltre effettuato il controllo periodico sulla effettiva residenza nel comune al fine di verificare il permanere delle condizioni che hanno determinato la concessione del contributo.

Art. 10 - Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento è l'ing. Paolo Sanna, contattabile dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 ai seguenti recapiti: telefono: 0783/64023 int 5, e-mail: protocollo@comune.samugheo.or.it

Art. 11 - Disposizioni finali

La domanda di partecipazione e tutta la documentazione prodotta dovranno essere redatte in lingua italiana.

Ricorso avverso il presente bando potrà essere presentato nei modi e termini previsti dalla normativa vigente al T.A.R. della Sardegna entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione (art. 6 legge n. 1034/1971).

Il Comune di Samugheo si riserva di modificare/revocare in qualsiasi momento il presente bando dandone pubblica comunicazione.

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alle normative comunitarie, statali e regionali in vigore in quanto applicabili.

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 si informa che i dati forniti dai partecipanti saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse al presente atto.

Samugheo lì 14.11.2023

Il Responsabile del Servizio Tecnico